



38366/15

66

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale - Presidente -
Vito Di Nicola
Vincenzo Pezzella
Alessio Scarcella
Enrico Mengoni - Relatore -

Sent. n. sez. 2852
UP - 7/7/2015
R.G.N. 42246/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Perlongo Fulvio Giuseppe, nato a Como il 22/9/1953

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data
18/6/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto dichiarare inammissibile
il ricorso;

sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Camporini, che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/6/2014, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Como il 31/1/2014,
rideterminava la pena inflitta a Fulvio Giuseppe Perlongo nella misura di 20
giorni di arresto e 22.000 euro di ammenda; allo stesso era contestata la

violazione dell'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver realizzato – senza permesso di costruire – una platea in cemento armato, con posa di due container.

2. Propone ricorso per cassazione il Perlongo, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe negato le circostanze di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. con argomenti non motivati e palesemente contraddittori; in particolare, avrebbe valorizzato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi soltanto in punto di pena, senza però farne discendere la logica conseguenza quanto alle circostanze in esame; ancora, avrebbe ridotto soltanto la sanzione pecuniaria, lasciando invariata quella detentiva. Infine, i precedenti penali – richiamati in sentenza – non sarebbero ostativi al riconoscimento del beneficio; specie alla luce della motivazione della condotta, volta soltanto a «migliorare dal punto di vista edificatorio l'area di sua proprietà, senza prefigurarsi la commissione del reato urbanistico».

Con memoria depositata il 18/6/2015, il difensore del ricorrente chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., introdotto dal d. lgs. 2 aprile 2015, n. 28, ricorrendone i presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Costituisce costante e condiviso indirizzo di questa Corte quello per cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 285235 del 19/3/2014, Luie, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba, Rv. 230691).

Orbene, proprio in tali termini si è espressa la Corte di appello di Milano, la quale ha negato le circostanze di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. alla luce di due elementi oggettivi, adeguatamente indicati in motivazione; 1) i molteplici precedenti penali a carico del Perlongo, nella misura di cinque, compreso uno specifico; 2) la concessione – per due volte – della sospensione condizionale della pena, risultata invero inefficace nell'ottica della prevenzione di future condotte illecite. Quanto, infine, alla demolizione dell'abuso, avvenuta già prima della sentenza del Tribunale di Como, la Corte di merito ne ha valutato gli effetti nell'ottica della determinazione della pena, ridotta sensibilmente – quanto alla



sanzione pecuniaria - rispetto a quella irrogata dal primo Giudice; e senza che, peraltro, rilevi il fatto che la Corte di appello abbia inciso soltanto sull'ammenda, lasciando invariata l'entità dell'arresto, atteso che il Giudice ben può procedere ad una differenziata diminuzione della prima, rispetto all'altra, attesa la particolare funzione retributiva e sanzionatoria di ciascuna di esse, e salvo l'obbligo della motivazione (Sez. F., n. 32158 del 7/8/2012, Cumia, Rv. 253422). Principio che la Corte di appello ha rispettato, evidenziando che l'entità dell'arresto era stata comunque determinata - a differenza dell'ammenda - in prossimità dei minimi edittali; quei che non dà luogo a contraddizione alcuna.

Le considerazioni che precedono, poi, consentono di rigettare - perché infondato - anche il motivo relativo all'art. 131-*bis* cod. pen., come introdotto dal citato d. lgs. n. 28 del 2015, a mente del quale nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, poi, il comportamento abituale - che esclude la causa di non punibilità - si ha "nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate"; orbene, la duplice contestazione mossa al Perlongo ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004 e del d.P.R. n. 380 del 2001, poi confermata in fatto all'esito della fase di merito, evidenzia come le condotte siano state riconosciute dal Tribunale in termini di abitualità nel senso suddetto (più reati della stessa indole), ancorché quella paesaggistica sia stata poi dichiarata estinta per intervenuta rimessione in pristino.

Dal che, l'inoperatività dell'art. 131-*bis* cod. pen.; confermata sotto altro profilo, peraltro, dallo stesso Giudice del merito, che ha implicitamente escluso la particolare tenuità dell'offesa evidenziando «gli ulteriori abusi accertati durante l'accesso del novembre 2010, rimasti al di fuori del perimetro dell'imputazione».

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Aldo Fiale

